

Tribunale Ordinario di Napoli Nord III sezione civile

Proc. RGE n. 117/2014

Il Giudice dell'esecuzione, in persona del Dott. Alessandro Auletta, letta l'istanza di vendita presentata in data 30.4.2014; vista la documentazione prodotta ai sensi dell'art. 567, co. 2, c.p.c., rilevato che dalla relazione notarile sostitutiva si evince:

- la sussistenza di un'iscrizione per ipoteca volontaria, anteriore al pignoramento, relativa al bene censito al NCEU del Comune di Crispano, foglio, p.lla 530 sub 2, a favore di "Istituto Bancario San Paola di Torino s.p.a.";
- 2. la trascrizione di precedenti pignoramenti riguardanti il medesimo bene; rilevato che occorre procedere all'integrazione della documentazione, in specie con riferimento all'acquisizione:
 - 1. della prova della notifica degli avvisi ai creditori ipotecari ai sensi e per gli effetti dell'art. 498 c.p.c. (che, in specie, al terzo comma, prevede che in mancanza della prova della notifica dell'avviso di che trattasi il giudice non possa provvedere sull'istanza di vendita);
 - 2. di certificazione attestante lo stato di avanzamento delle procedure esecutive avviate con i pignoramenti di cui v'è traccia nella relazione notarile, al fine di valutare l'opportunità di adottare i consequenziali provvedimenti;

letto l'art. 567, co. 2, c.p.c.

P.Q.M.

ASSEGNA al creditore procedente o comunque più diligente <u>termine di giorni</u> <u>centoventi</u>, decorrenti dalla comunicazione del presente decreto, per l'integrazione della documentazione nei termini suesposti, con l'avvertimento che, in mancanza, saranno adottati i provvedimenti consequenziali.

FISSA per la comparizione delle parti l'udienza del 22.9.2015, ore 10.30. Si comunichi a cura della Cancelleria.

Il Giudice dell'esecuzione Dott. Alessandro Auletta

